

# MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 28 novembre 1997

Perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale dell'Asinara.

(GU n.13 del 17-1-1998)

## IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto l'art. 5, comma 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale su cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la disciplina quadro delle aree protette, ed in particolare l'art. 1 che definisce le finalita' e l'ambito di applicazione della legge;

Visto l'art. 4, comma 1, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, che prevede l'istituzione del Parco nazionale dell'Asinara;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, che prevede l'affidamento all'Ente parco del territorio dell'omonima isola;

Visto l'art. 4, comma 8, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, il quale dispone che il Ministro dell'ambiente proceda all'istituzione del Parco nazionale dell'Asinara ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni a decorrere dal 1 gennaio 1998;

Visto l'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la potesta' di individuare la perimetrazione provvisoria dei parchi e, sentiti la regione e gli enti locali interessati, di adottare le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi;

Visto il parere reso dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare con nota del 2 ottobre 1997, in merito alla delimitazione temporanea di una zona di salvaguardia delle acque circostanti l'isola dell'Asinara;

Sentita la conferenza di cui all'art. 6-bis del decretolegge 23 ottobre 1996, n. 553, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 652, riunitasi il 21 e 29 ottobre 1997 e il 26 novembre 1997;

Visti i pareri della regione Sardegna e degli enti locali interessati trasmessi con nota n. 4887/Gab in data 25 novembre 1997 dal presidente della regione Sardegna;

Decreta:

Art. 1.

1. Il territorio compreso nei confini di cui alla planimetria riportata nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, e' individuato come zona di importanza naturalistica e costituisce perimetrazione provvisoria del parco nazionale dell'Asinara di cui alla legge 8 ottobre 1997, n. 344. Presso il Ministero dell'ambiente e presso la regione Sardegna e' depositata la cartografia della perimetrazione in scala 1/100.000.

2. Il suddetto territorio e' suddiviso in una parte terrestre e in una parte marina.

## Art. 2.

1. Nell'ambito del territorio di cui al precedente art. 1, sono assicurate:

a) la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotipi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici, di equilibri ecologici;

b) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo ed ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici ed architettonici e delle attività agrosilvopastorali e tradizionali;

c) la promozione di attività di educazione ambientale anche in connessione con il programma INFEA, innanzitutto per le scuole della provincia di Sassari, attraverso l'istituzione di un centro di educazione ambientale, predisposto sentito il Comitato tecnico interministeriale ambiente-pubblica istruzione;

d) la promozione di attività di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili autorizzate;

e) la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulico-forestali ed idrogeologici;

f) il risanamento ambientale, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti ed al ciclo delle acque.

## Art. 3.

1. Nelle more della costituzione dell'ente Parco nazionale dell'Asinara è istituito il comitato di gestione provvisoria dell'area individuata all'art. 1, formato da un presidente nominato dal Ministro dell'ambiente d'intesa con la regione Sardegna e da undici componenti nominati dal Ministro dell'ambiente, scelti tra persone di comprovata qualificazione per le attività in materia di conservazione della natura o di rappresentanza degli enti locali interessati, secondo le seguenti modalità:

due su designazione del Ministro dell'ambiente;

uno su designazione del Ministro per le politiche agricole;

uno su designazione dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Società botanica italiana, dell'Unione zoologica italiana e del Consiglio nazionale delle ricerche;

uno su designazione dell'Università degli studi di Sassari;

due su designazione delle associazioni di protezione ambientali individuate ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, scelti tra esperti in materia naturalistico-ambientale;

uno su designazione della regione Sardegna;

uno su designazione dell'amministrazione provinciale di Sassari;

due su designazione del comune di Porto Torres.

## Art. 4.

1. Nella zona terrestre dell'area protetta, a decorrere dalla data di costituzione dell'organismo di gestione provvisoria di cui all'art. 3 del presente decreto e fino all'entrata in vigore del regolamento e del piano del parco, sono vietati:

a) la cattura e l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo della fauna selvatica, la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali selvatiche, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione del Comitato di gestione provvisoria, nonché l'introduzione di specie non autoctone, vegetali o animali. Qualora sussista la necessità, per il contenimento delle specie animali invasive che incidono sugli equilibri ecologici possono essere prese misure temporanee atte a limitare i danni realmente accertati, secondo le modalità stabilite dall'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

b) il taglio dei boschi e la manomissione della macchia mediterranea ad eccezione, previa autorizzazione dell'organismo di

gestione, degli interventi conservativi in atto tendenti a favorire il mantenimento e il ripristino del bosco e della macchia con l'impiego di specie native del luogo, degli interventi necessari a prevenire gli incendi e i danni alla pubblica incolumita' e degli interventi strettamente indispensabili a garantire la conservazione del patrimonio storico archeologico e naturale;

c) l'apertura e l'esercizio di nuove cave o la riattivazione di quelle dismesse;

d) ogni forma di discarica di rifiuti;

e) la raccolta e il danneggiamento di materiale archeologico, paleoetnologico, paleontologico;

f) l'apposizione di cartellonistica pubblicitaria;

g) il pascolo degli animali domestici, all'interno delle aree boschive e di vegetazione dunale;

h) il campeggio;

i) l'uso di fitofarmaci;

i) l'accensione di fuochi;

m) qualsiasi nuovo intervento di modificazione del territorio o di ulteriore urbanizzazione, con l'esclusione delle attivita' di cui all'art. 2 e dei seguenti interventi che devono essere sottoposti all'autorizzazione del Comitato di gestione provvisoria: interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; interventi di restauro conservativo e di risanamento igienicoedilizio e di ristrutturazione edilizia finalizzata al riuso di manufatti esistenti per attivita' compatibili con le finalita' della riserva; interventi miranti al recupero ambientale ed alla conservazione della qualita' naturalistica delle aree e dei beni culturali ed ambientali; interventi legati alle attivita' agrosilvopastorali compatibili.

#### Art. 5.

1. Nelle zone marine dell'isola sono vietate:

a) la pesca da parte di tutte le marinerie, con esclusione della piccola pesca della marineria di Stintino e di Porto Torres, per la quale si applicano le condizioni definite dal decreto del Ministro della marina mercantile 28 maggio 1992, entro un miglio nautico lungo la costa occidentale dell'isola, da Punta dello Scorno a Punta Salippi, e all'interno della batimetrica dei cinquanta metri lungo la costa orientale e meridionale, da Punto dello Scorno a Punta Salippi;

b) la pesca con lo strascico, entro tre miglia nautiche lungo la costa occidentale dell'isola da Punta dello Scorno a Punta Salippi, e all'interno della batimetrica dei cinquanta metri lungo la costa orientale e meridionale da Punta dello Scorno a Punta Salippi;

c) l'immersione con apparecchi autorespiratori, fatte salve le immersioni effettuate per motivi di ricerca, di studi e di visite guidate, previa autorizzazione dell'organismo di gestione, entro una fascia di m 1.000 dalla costa;

d) la navigazione, l'accesso, la sosta e l'approdo non regolamentati di navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, fatta eccezione per le attivita' di sorveglianza e di soccorso, entro una fascia di m 1.000 dalla costa;

e) l'alterazione diretta o indiretta dell'ambiente bentonico e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche delle acque, nonche' il prelievo di organismi bentonici e l'immersione di rifiuti e di sostanze solide e liquide che possano modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino, entro una fascia di m 1.000 dalla costa;

f) le attivita' che possano, arrecare danno, intralcio e turbativa alla realizzazione delle finalita' di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area, entro una fascia di m 1.000 dalla costa;

g) l'asportazione, anche parziale, e il danneggiamento delle formazioni litologiche e minerali;

h) l'utilizzo di armi, di qualsiasi mezzo distruttivo, nonche' di sostanze tossiche ed inquinanti, di esplosivi, tranne che per necessita' inerenti lavori di interesse pubblico, previa

autorizzazione dell'organismo di gestione, entro una fascia di un miglio dalla costa;

i) la balneazione se non autorizzata.

Art. 6.

1. Il Comitato di gestione provvisoria puo' avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, dell'Azienda foreste demaniali della regione Sardegna e del Corpo forestale dello Stato per le attivita' che dovessero rendersi necessarie per il raggiungimento delle finalita' dell'area protetta, in particolare per quanto riguarda l'assistenza tecnica, per la definizione ed attuazione del piano del Parco, nonche' per i regolamenti di gestione e la gestione dei programmi di attivita'.

Art. 7.

1. La vigilanza del territorio compreso nei confini di cui alla planimetria riportata nell'allegato A e' attribuita al Corpo forestale vigilanza ambientale della regione autonoma della Sardegna e alla capitaneria di porto di Porto Torres, nonche' alle altre forze di polizia, nell'ambito delle rispettive competenze.

2. La regione Sardegna si impegna ad istituire una stazione forestale, terrestre e marittima, nell'isola dell'Asinara entro il 27 dicembre 1997.

Art. 8.

1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Roma, 28 novembre 1997

Il Ministro: Ronchi

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1997

Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 213

Allegato A

Zona interdetta alla pesca, con esclusione della piccola pesca della marineria di Stintino e Porto Torres (ex decreto ministeriale 28 maggio 1992) (lettera A, art. 3):

----> Vedere planimetria a pag. 12 della G.U. <----

	Latitudine	Longitudine
	--	--
A)	41 (gradi) 08'.20N	08 (gradi) 19'.12E
B)	41 (gradi) 06'.90N	08 (gradi) 15'.50E
C)	41 (gradi) 05'.72N	08 (gradi) 15'.00E
C1)	41 (gradi) 05'.00N	08 (gradi) 15'.00E
D)	41 (gradi) 03'.11N	08 (gradi) 12'.19E
E)	40 (gradi) 59'.30N	08 (gradi) 11'.20E
Z)	40 (gradi) 59'.30N	08 (gradi) 12'.58E
V)	40 (gradi) 57'.16N	08 (gradi) 14'.29E
U)	40 (gradi) 56'.10N	08 (gradi) 17'.40E
T)	40 (gradi) 59'.78N	08 (gradi) 17'.48E
S)	41 (gradi) 03'.00N	08 (gradi) 18'.12E
R)	41 (gradi) 00'.48N	08 (gradi) 19'.51E
Q)	41 (gradi) 01'.35N	08 (gradi) 20'.59E
P)	41 (gradi) 05'.28N	08 (gradi) 21'.92E
O)	41 (gradi) 06'.39N	08 (gradi) 21'.30E
N)	41 (gradi) 07'.18N	08 (gradi) 20'.00E

----> Vedere planimetria a pag. 14 della G.U. <----

Zona interdetta alla pesca con lo strascico (lettera B, art. 3):

	Latitudine		Longitudine
	--		--
M)	41 (gradi) 10'.20N		08 (gradi) 19'.12E
L)	41 (gradi) 08'.25N		08 (gradi) 14'.21E
I)	41 (gradi) 06'.90N		08 (gradi) 13'.71E
H)	41 (gradi) 06'.11N		08 (gradi) 13'.71E
G)	41 (gradi) 03'.48N		08 (gradi) 09'.70E
F)	40 (gradi) 59'.30N		08 (gradi) 08'.61E
V)	40 (gradi) 57'.16N		08 (gradi) 14'.29E
U)	40 (gradi) 56'.10N		08 (gradi) 17'.40E
T)	40 (gradi) 59'.78N		08 (gradi) 17'.48E
S)	41 (gradi) 03'.00N		08 (gradi) 18'.12E
R)	41 (gradi) 00'.48N		08 (gradi) 19'.51E
Q)	41 (gradi) 01'.35N		08 (gradi) 20'.59E
P)	41 (gradi) 05'.28N		08 (gradi) 21'.92E
O)	41 (gradi) 06'.39N		08 (gradi) 21'.30E
N)	41 (gradi) 07'.18N		08 (gradi) 20'.00E
A)	41 (gradi) 08'.20N		08 (gradi) 19'.12E

----> Vedere planimetria a pag. 16 della G.U. <----

Zona interdetta all'immersione con apparecchi autorespiratori; alla navigazione, accesso, sosta e approdo di navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, fatta eccezione per le attivita' di sorveglianza e di soccorso; alla alterazione diretta o indiretta dell'ambiente bentonico e delle caratteristiche cliniche, fisiche e biologiche delle acque, nonche' il prelievo di organismi bentonici e l'immersione di rifiuti e di sostanze solide e liquide che possano modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino; la balneazione, l'asportazione, anche parziale, e il danneggiamento delle formazioni litologiche e minerali; l'utilizzo di armi e quant'altro (lettere C, D, E, F, G, H, art. 3):

	Latitudine		Longitudine
	--		--
AA)	41 (gradi) 08'.16N		08 (gradi) 19'.12E
BB)	41 (gradi) 06'.78N		08 (gradi) 17'.20E
CC)	41 (gradi) 06'.82N		08 (gradi) 16'.65E
DD)	41 (gradi) 06'.52N		08 (gradi) 15'.91E
EE)	41 (gradi) 05'.96N		08 (gradi) 15'.58E
FF)	41 (gradi) 05'.80N		08 (gradi) 16'.13E
GG)	41 (gradi) 04'.34N		08 (gradi) 15'.00E
HH)	41 (gradi) 03'.42N		08 (gradi) 14'.41E
II)	41 (gradi) 02'.99N		08 (gradi) 12'.90E
LL)	41 (gradi) 02'.47N		08 (gradi) 12'.41E
MM)	41 (gradi) 00'.80N		08 (gradi) 12'.22E
NN)	41 (gradi) 00'.10N		08 (gradi) 11'.85E
OO)	40 (gradi) 59'.30N		08 (gradi) 11'.85E
PP)	40 (gradi) 58'.62N		08 (gradi) 12'.74E
QQ)	40 (gradi) 58'.42N		08 (gradi) 13'.61E
RR)	40 (gradi) 58'.32N		08 (gradi) 15'.10E
SS)	40 (gradi) 58'.95N		08 (gradi) 16'.52E
TT)	41 (gradi) 00'.21N		08 (gradi) 16'.75E
UU)	41 (gradi) 00'.69N		08 (gradi) 16'.10E
VV)	41 (gradi) 02'.08N		08 (gradi) 16'.18E
ZZ)	41 (gradi) 02'.68N		08 (gradi) 16'.91E
XX)	41 (gradi) 02'.41N		08 (gradi) 20'.00E
WW)	41 (gradi) 02'.59N		08 (gradi) 20'.51E
YY)	41 (gradi) 03'.06N		08 (gradi) 20'.71E
JJ)	41 (gradi) 03'.34N		08 (gradi) 21'.04E
KK)	41 (gradi) 04'.16N		08 (gradi) 21'.25E
AB)	41 (gradi) 04'.66N		08 (gradi) 21'.11E
AC)	41 (gradi) 04'.79N		08 (gradi) 21'.55E

AD)	41	(gradi)	05'.24N	08	(gradi)	21'.79E
AE)	41	(gradi)	06'.09N	08	(gradi)	21'.38E
AF)	41	(gradi)	06'.38N	08	(gradi)	20'.91E
AG)	41	(gradi)	06'.90N	08	(gradi)	20'.50E
N)	41	(gradi)	07'.18N	08	(gradi)	20'.00E